



**CITTA' di GUARDIAGRELE** ( Provincia di Chieti)

---



# ***CITTÀ di GUARDIAGRELE***

## ***Provincia di Chieti***

### **REGOLAMENTO COMUNALE USI CIVICI**

**Approvato con delibera C.C. n.3 del 06.02.2014**





**Indice**

<u>TITOLO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.....</u>	<u>1</u>
<u>Art. 1 CONTENUTO DEL REGOLAMENTO.....</u>	<u>1</u>
<u>Art. 2 TITOLARI DEL DIRITTO DI USO CIVICO.....</u>	<u>1</u>
<u>Art. 3 INDIVIDUAZIONE DEL DIRITTO DI USO CIVICO.....</u>	<u>1</u>
<u>Art. 5 ASSEGNAZIONE A CATEGORIA. DEFINIZIONI.....</u>	<u>1</u>
<u>Art. 6 DOMANDA.....</u>	<u>2</u>
<u>Art. 7 ESAME DELLE DOMANDE.....</u>	<u>2</u>
<u>Art. 8 CORRISPETTIVO.....</u>	<u>2</u>
<u>TITOLO II – LEGITTIMAZIONE.....</u>	<u>2</u>
<u>ART. 9 DEFINIZIONE.....</u>	<u>2</u>
<u>ART. 10 DOMANDA.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 11 CORRISPETTIVO.....</u>	<u>3</u>
<u>TITOLO III – MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D’USO /ALIENAZIONE.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 12 DEFINIZIONE.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 13 DOMANDA.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 14 CORRISPETTIVO.....</u>	<u>3</u>
<u>TITOLO IV – REINTEGRA.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 15 DEFINIZIONE.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 16 DOMANDA.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 17 CORRISPETTIVO.....</u>	<u>4</u>
<u>TITOLO V – NATURALI RESIDENTI.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 18 PRECISAZIONI.....</u>	<u>5</u>
<u>TITOLO VI - DIRITTO DI LEGNATICO DA ARDERE.....</u>	<u>5</u>
<u>Art. 19 - FORME DI SODDISFACIMENTO DEL DIRITTO.....</u>	<u>5</u>
<u>Art. 20 - RACCOLTA DI RAMAGLIA, CIMAGLIA E LEGNA MORTA.....</u>	<u>5</u>
<u>Art. 21 – SORVEGLIANZA.....</u>	<u>5</u>
<u>TITOLO VII - CONCESSIONE DI PORZIONI BOSCHIVE COMUNALI.....</u>	<u>5</u>
<u>Art. 22 - FINALITÀ DELLA CONCESSIONE.....</u>	<u>5</u>



<a href="#">Art. 23 - AREE SOGGETTE A CONCESSIONE.....</a>	<a href="#">6</a>
<a href="#">Art. 26 - DURATA DELLA CONCESSIONE.....</a>	<a href="#">6</a>
<a href="#">Art. 25 - CANONE DI CONCESSIONE.....</a>	<a href="#">6</a>
<a href="#">Art. 26 - QUANTITATIVI UTILIZZABILI.....</a>	<a href="#">6</a>
<a href="#">Art. 27 - OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI.....</a>	<a href="#">6</a>
<a href="#">Art. 28 - DANNI.....</a>	<a href="#">7</a>
<a href="#">Art. 29 - OBBLIGHI DEL COMUNE.....</a>	<a href="#">7</a>
<a href="#">Art. 30 - DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE.....</a>	<a href="#">7</a>
<a href="#">Art. 31 - SANZIONI.....</a>	<a href="#">7</a>
<a href="#">Art. 32 - RACCOLTA DI PRODOTTI SECONDARI.....</a>	<a href="#">7</a>
<a href="#">Art. 33 - COLTIVAZIONE DELLE TERRE.....</a>	<a href="#">8</a>
<a href="#">Art. 34 - DIVIETO DI COLTIVAZIONE.....</a>	<a href="#">8</a>
<a href="#">Art. 35 - CANONE ANNUALE.....</a>	<a href="#">8</a>
<a href="#">Art. 36 – INUSUCAPIBILITÀ.....</a>	<a href="#">9</a>
<a href="#">Art. 37 - ASSEGNAZIONI DI BOSCHI E PASCOLI A NON TITOLARI DEL DIRITTO DI USO CIVICO.....</a>	<a href="#">9</a>
<a href="#">Art.38 - SANZIONI.....</a>	<a href="#">9</a>
<a href="#">Art.39 - SEQUESTRO.....</a>	<a href="#">9</a>
<a href="#">Art.40 - DIVULGAZIONE.....</a>	<a href="#">9</a>
<a href="#">Art. 41 – NORMA FINALE.....</a>	<a href="#">9</a>



## **REGOLAMENTO COMUNALE SUGLI USI CIVICI**

### **TITOLO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

#### **Art. 1 CONTENUTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di usi civici e di gestione delle terre civiche del Comune di Guardiagrele così come riportate nella Verifica Demaniale redatta dall'avv. Sandro Pasquali , approvata dalla Regione Abruzzo con Determinazione Dirigenziale n. DH16/618 del 02-09-2005, e pubblicata dal Comune di Guardiagrele con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 07-11-2006, il tutto secondo quanto previsto dalla Legge n. 1766/1927 approvata con R.D. n. 332 /1928 e dalle L.L. R.R. n. 25/88 e 68/99 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano fatto salvo quanto previsto da specifiche leggi connesse con l'uso del demanio civico.

#### **Art. 2 TITOLARI DEL DIRITTO DI USO CIVICO**

1. L' Uso Civico è un diritto spettante ad una collettività (e ai suoi componenti), organizzata e insediata su un territorio, il cui contenuto consiste nel trarre utilità dalla terra, dai boschi e dalle acque.
2. Il corpus normativo di riferimento è costituito, principalmente dalla Legge dello Stato n. 1766 del 16-06-1927 e dal relativo Regolamento di attuazione n. 332 del 26-02-1928; inoltre, dalle successive norme (nazionali e regionali) in materia di usi civici.

#### **Art. 3 INDIVIDUAZIONE DEL DIRITTO DI USO CIVICO.**

1. L'assegnazione a categoria, di competenza regionale, avviene sulla redazione di un piano di massima, redatto ad opera di un tecnico regionale. A seguito delle operazioni di accertamento le terre di uso civico, vengono assegnate ad una delle due seguenti categorie previste dall'art. 11 della L. 1766/27:

- a) terreni convenientemente utilizzabili come bosco o pascolo permanente;
- b) terreni convenientemente utilizzabili per la coltura agraria.

I primi sono destinati a restare di proprietà collettiva e sottoposti alla normativa di tutela ambientale e del paesaggio, mentre i secondi a vocazione agraria sono destinati alla privatizzazione.

#### **Art. 4 OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO .**

Il presente regolamento si pone, come utile strumento per la definizione di tutti i procedimenti inerenti la pubblicazione della Verifica Demaniale

#### **Art. 5 ASSEGNAZIONE A CATEGORIA. DEFINIZIONI.**

1. La Perizia Demaniale del Comune di Guardiagrele, contempla le seguenti categorie di terreni:
  - a) Terreni in LIBERO POSSESSO ;
  - b) Terreni di demanio civico abusivamente occupati per i quali si propone la concessione del beneficio della LEGITTIMAZIONE;



- c) Terreni di demanio civico abusivamente occupati per i quali si propone la REINTEGRA a favore del Comune;
- d) Terreni di demanio civico abusivamente occupati, potenzialmente legittimabili sui quali si è edificato inibendone la legittimità (Libera Edificazione), da regolarizzare a domanda degli occupatori con il MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D'USO/ALIENAZIONE a loro favore ovvero da reintegrare in favore del Comune;
- e) Terreni di demanio civico liberi o abusivamente occupati per i quali, per avvenuta irreversibile modificazione di aree o porzioni attraverso la edificazione, la urbanizzazione ecc., è prevista la SCLASSIFICAZIONE in patrimonio disponibile del Comune.

#### **Art. 6 DOMANDA**

Chi intende usufruire dei diritti d'uso civico spettatigli deve farne esplicita domanda all'Amministrazione Comunale, nei modi e termini stabiliti dal presente Regolamento.

#### **Art. 7 ESAME DELLE DOMANDE**

1. Le richieste degli aventi diritto sono raccolte ed istruite dai competenti Uffici Comunali, che istituiranno appositi registri per l'annotazione di tutte le istanze di legittimazioni, concessioni e mutamenti di destinazione d'uso, sclassificazione e verbali di bonario rilascio per i terreni a reintegra, collegato con il repertorio delle aree demaniali civiche riportate nella Verifica Demaniale.

#### **Art. 8 CORRISPETTIVO**

1. La Giunta Comunale annualmente provvederà alla determinazione del corrispettivo , facendo esplicito riferimento:
  - a) per i terreni agricoli coltivati proposti per la legittimazione, al Valore Agricolo Medio per "Incolto Produttivo" VAM
  - b) per le aree fabbricabili per i quali si richiede il cambio di destinazione d'uso o la sclassificazione , i valori unitati (mq) stabiliti si fini ICI per le aree con possibilità di trasformazione edilizia ed urbanistica previste nella Variante Generale al PRG con delibera di G.C. n. 28-10-2011 . In mancanza di tale determinazione si intende confermato quanto determinato nell'anno precedente.

## **TITOLO II – LEGITTIMAZIONE**

#### **ART. 9 DEFINIZIONE**

La Legittimazione è il procedimento amministrativo con il quale in base all'art. 9 della L.1766/27 vengono regolarizzate delle occupazioni arbitrarie di terre di uso civico in presenza del verificarsi delle condizioni previste dalla legge:

- Che il terreno sia stato sempre posseduto dall'occupatore e dai suoi aventi causa;
- che l'occupatore abbia apportato sostanziali e permanenti migliorie al fondo,
- che il possesso sia almeno decennale,
- che i terreni interessati non interrompano il demanio civico

La legittimazione è una concessione che trasforma la natura giuridica del terreno da demanio in allodio.



#### ART. 10 DOMANDA

L'istanza di Legittimazione dovrà essere presentata alla Regione Abruzzo, e per conoscenza al Comune di Guardiagrele utilizzando gli schemi di domanda predisposti dall'Ufficio Tecnico del Comune di Guardiagrele, reperibili presso gli stessi uffici o sul sito del Comune di Guardiagrele [www.guardiagrele.gov.it](http://www.guardiagrele.gov.it)

#### Art. 11 CORRISPETTIVO

1. Il calcolo del canone di annuo e del costo dell'affranco è stabilito dalle LL. RR. 25/88 e 68/99 e succ. mod. ed int., viene applicato il Valore agricolo medio "incolto produttivo" per la regione agraria n. 4 della Provincia di Chieti pubblicato annualmente sul B.U.R.A
2. Ai sensi dell'art. 2 comma 4° della L.R. 68/99 i naturali residenti , i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale e solo per finalità connesse alla coltivazione e all'incremento della proprietà coltivatrice i valori determinati quali canoni pregressi e canone di affrancazione potranno essere ridotti del 50% .

### TITOLO III – MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D'USO /ALIENAZIONE

(ai sensi dell'art. 6 L.R. 25/88)

#### Art. 12 DEFINIZIONE

**Mutamento di destinazione d'uso/Alienazione** si intende il procedimento amministrativo riguardante l'attribuzione alle terre di uso civico di una destinazione diversa da quella agro-silvo-pastorale, sui quali si è edificato inibendone la legittimità. Il mutamento di destinazione è regolato dall' art. 6 della L. R. 25/88 e dalla L.R. 68/99 e succ. mod. ed integr.

**Sclassificazione:** si intende il procedimento amministrativo che, su istanza dei Comuni o Amministrazioni separate interessate, consente, ai sensi del comma 2 dell'art. 7 della L.R. 31/94, di "sdemanializzare" quei terreni di uso civico che hanno perduto irreversibilmente la conformazione fisica e la destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi e pascolivi per effetto di occupazioni abusive o di utilizzazioni improprie ormai consolidate, con il conseguente passaggio di tali beni al regime giuridico patrimoniale. Detto istituto si applica pertanto a tutti quei terreni o zone in cui di fatto è impossibile ripristinare l'originaria destinazione agro-silvo-pastorale, quali ad esempio le aree ormai urbanizzate, le zone artigianali-industriali, strade, ecc..

#### Art. 13 DOMANDA

L'istanza di Mutamento di destinazione d'uso/Alienazione e di Alienazione di terreno Sclassificato dovrà essere presentata dagli abusivi occupatori al Comune di Guardiagrele utilizzando gli schemi di domanda predisposti dall'Ufficio Tecnico del Comune di Guardiagrele, reperibili presso gli stessi uffici o sul sito del Comune [www.guardiagrele.gov.it](http://www.guardiagrele.gov.it)

#### Art. 14 CORRISPETTIVO

1. Il prezzo da corrispondere per le alienazioni, concessioni e gli indennizzi per i mutamenti di destinazione d'uso sono determinati nella misura come di seguito riportata.
2. Per i terreni compresi nelle Zone dove la Variante Generale al PRG adottata con deliberazione del Commissario ad Acta n. 1/2010 prevede la possibilità di trasformazione edilizia ed urbanistica di iniziativa privata, il valore del terreno di riferimento è quello stabilito con delibera di G.C. n. 28-10-2011



ai fini ICI per le aree con possibilità di trasformazione edilizia ed urbanistica previste nella Variante Generale al PRG ;

3. Per i terreni in zona agricola con edificazione ad uso prevalente residenziale:
  - a) Per la superficie occupata dall'area di sedime del fabbricato si indica il valore di alienazione pari al valore delle aree R.1.1b (aree periferiche a più bassa intensità);
  - b) Per la superficie di pertinenza del fabbricato avvero per la porzione utilizzata a scopo accessorio rispetto al fabbricato e comunque non ad uso agricolo, si indica il valore alienazione nella misura pari a 1/3 del valore dell'area di sedime;
4. Per i terreni in zona agricola con edificazione ad uso prevalente produttivo
  - a) Per la superficie occupata dall'area di sedime del fabbricato si indica il valore di alienazione pari al valore delle aree PI2.2b (aree a prevalente destinazione artigianale a carattere diffuso edificata o in corso di edificazione);
  - b) Per la superficie di pertinenza del fabbricato avvero per la porzione utilizzata a scopo accessorio rispetto al fabbricato e comunque non ad uso agricolo, si indica il valore alienazione nella misura pari a 1/3 del valore dell'area di sedime;
5. Al prezzo così calcolato vanno applicati gli abbattimenti previsti dalla L.R. 68/99 e succ. mod ed integr. così come di seguito riportati:
  - a) Le agevolazioni di cui all'art. 2 comma 5 lettera a) si applicano nella misura del 60%;
  - b) Le agevolazioni di cui all'art. 2 comma 5 lettera b) si applicano nella misura del 60%;
  - c) Le agevolazioni di cui all'art. 2 comma 5 lettera c) si applicano nella misura del 60%;
  - d) Nel caso di concorrenza di fattispecie ricomprese nelle precedenti lettere a) – b) – c) la riduzione del valore è cumulabile ma non può, in ogni caso, superare il limite del 90%;
  - e) I naturali residenti avranno diritto ad un'ulteriore riduzione del 40% del valore così come determinato nel precedente punto d);

#### TITOLO IV – REINTEGRA

##### **Art. 15 DEFINIZIONE**

Per reintegra si intende il procedimento con il quale, in sede amministrativa o giudiziaria, ai sensi dell'art. 9 della L. 1766/27 e dell'art. 4 della L.R. 31/94, le terre di uso civico oggetto di occupazione abusive o senza valido titolo, vengono restituite alla collettività titolare e rientrano nel demanio civico.

##### **Art. 16 DOMANDA**

L'istanza di Bonario rilascio dovrà essere presentata dagli abusivi occupatori al Comune di Guardiagrele utilizzando gli schemi di domanda predisposti dall'Ufficio Tecnico del Comune di Guardiagrele, reperibili presso gli stessi uffici o sul sito del Comune [www.guardiagrele.gov.it](http://www.guardiagrele.gov.it)

##### **Art. 17 CORRISPETTIVO**

Tutti i terreni ricompresi nella verifica Demaniale a Reintegra verranno trasferito al Demanio Civico del Comune di Guardiagrele le spese di trascrizione e voltura catastale saranno a totale carico del Comune di Guardiagrele.

#### TITOLO V – NATURALI RESIDENTI





**Art. 18 PRECISAZIONI**

1. Sono considerati Naturali Residenti, le persone che risultano da almeno 10 anni residenti anagraficamente nel Comune di Guardiagrele.
2. La residenza è requisito obbligatorio per essere considerati naturali residenti.
3. I membri della comunità dei naturali che hanno dovuto emigrare in altre zone d'Italia ed in Paesi esteri, che nel passato sono risultati residenti e che tornano a vivere nel territorio del Comune di Guardiagrele, riacquistano la qualifica di naturali dopo un anno dall'inizio della residenza anagrafica e della presenza stabile. Allo stesso modo per i componenti del nucleo familiare a carico.

**TITOLO VI - DIRITTO DI LEGNATICO DA ARDERE**

**Art. 19 - FORME DI SODDISFACIMENTO DEL DIRITTO**

1. Tutti gli aventi diritto sono assegnatari di legna per il riscaldamento delle proprie unità immobiliari.
2. Ogni nucleo familiare residente nel Comune può ricevere annualmente un quantitativo di legna da ardere normalmente corrispondente, e comunque non eccedente, a q.li 60.
3. Le norme di dettaglio per la gestione dei beni soggetti ad uso civico, le procedure in ordine all'assegnazione della legna, le modalità di allestimento dei lotti e di consegna della legna da prelevare in bosco, il prezzo di cessione della legna, le sanzioni da applicare in caso di infrazioni saranno stabilite con apposito Piano Economico di gestione del patrimonio silvo pastorale .
4. Nessuna responsabilità può essere addossata al Comune per eventuali ammanchi di legna dopo la consegna.
5. Il prezzo di cessione della legna da prelevare tagliata in bosco deve assicurare al Comune la copertura di tutte le spese afferenti il taglio, la consegna e la gestione del servizio.
6. E' severamente proibito da parte dei singoli aventi diritto utilizzare la legna loro assegnata per finalità diverse rispetto a quelle previste dal presente Regolamento, ivi compresa la vendita.

**Art. 20 - RACCOLTA DI RAMAGLIA, CIMAGLIA E LEGNA MORTA**

1. Gli aventi diritto di uso civico, previa autorizzazione, potranno usufruire gratuitamente della ramaglia, della cimaglia e della legna morta. Tale materiale può essere anche cippato in loco nel rispetto delle norme forestali vigenti.

**Art. 21 – SORVEGLIANZA**

1. L'utente deve attenersi alle norme del presente Regolamento nonché a quelle prescritte dalle norme forestali vigenti, deve inoltre provvedere alla pulizia del bosco, strade e sentieri secondo le modalità prescritte di volta in volta dalle autorità competenti.
2. La sorveglianza e il controllo spettano agli Agenti di Polizia Municipale ed all'Ufficio Tecnico che in qualunque momento possono effettuare sopralluoghi di verifica.
3. Per il prelievo della legna assegnata nell'esercizio del diritto di legnatico, è consentito il transito con automezzi sulle vie di accesso al bosco.

**TITOLO VII - CONCESSIONE DI PORZIONI BOSCHIVE COMUNALI**

**Art. 22 - FINALITÀ DELLA CONCESSIONE**



1. La concessione delle porzioni boschive rappresenta una forma di soddisfacimento del diritto di uso civico di legnatico da ardere.
2. Con la concessione è automatica la rinuncia da parte del Concessionario e del suo nucleo familiare ad ogni altra utilizzazione di legna da ardere nei boschi comunali.

#### **Art. 23 - AREE SOGGETTE A CONCESSIONE**

1. Possono essere assegnate in concessione le porzioni boschive comunali soggette ad uso civico, a condizione che:
  - non si trovino in aree a particolare rischio idrogeologico;
  - non necessitino di particolari interventi selvi - colturali incompatibili con la forma di gestione in concessione;
2. Tali condizioni potranno essere accertate anche mediante specifico parere dell'Autorità Forestale.

#### **Art. 26 - DURATA DELLA CONCESSIONE**

1. Le concessioni avranno durata massima di 6 anni non rinnovabili.
2. La Giunta Comunale si riserva il diritto, in caso di interesse pubblico o per meglio perseguire l'interesse collettivo, di revocarla in qualsiasi momento.
3. Nulla è dovuto al Concessionario in caso di revoca della concessione.
4. La concessione avrà decorrenza dalla firma del relativo atto e comporta la piena accettazione delle norme del presente Regolamento.
5. E' vietata la sub-concessione della porzione boschiva.
6. E' vietato lo scambio di porzioni boschive.
7. La concessione è indirizzata esclusivamente a soddisfare il diritto di uso civico del Concessionario e del suo nucleo familiare. È pertanto assolutamente vietato alienare o cedere a terzi i prodotti legnosi ricavati dalle singole porzioni boschive.
8. L'Amministrazione comunale per ragioni di interesse pubblico può procedere alla sostituzione della porzione boschiva.

#### **Art. 25 - CANONE DI CONCESSIONE**

1. Il canone annuo di concessione per ciascuna porzione boschiva è fissato ai sensi dell'art. 8 del presente Regolamento dalla Giunta Comunale.
2. A partire dal secondo anno di concessione il suddetto canone viene annualmente aggiornato in base alla percentuale di incremento annua al 31 dicembre precedente dell'indice inflattivo ISTAT.

#### **Art. 26 - QUANTITATIVI UTILIZZABILI**

1. La quantità di legna che potrà essere tagliata sarà commisurata alla provvigione e agli incrementi dell'intera porzione e non potrà comunque pregiudicare l'utilizzo dei beni silvo-pastorali del Comune.
2. Il Concessionario non può comunque utilizzare annualmente nella porzione boschiva un quantitativo di legna da ardere superiore a quello fissato rispettivamente all'art. 21 del presente Regolamento.
3. Il Comune non assume alcuna responsabilità per l'eventuale inadeguata produttività della porzione boschiva per quanto riguarda la produzione di legna da ardere, né assume impegni per compensare inadeguatezze produttive della stessa.

#### **Art. 27 - OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI**

1. Le utilizzazioni forestali della legna da ardere da parte del Concessionario dovranno essere condotte nel più rigoroso rispetto delle prescrizioni contenute nel presente regolamento, nella vigente legislazione forestale e nelle prescrizioni di massima e di polizia forestale. Al contratto di concessione in uso sarà allegata una copia del presente Regolamento.



2. Nei posti pericolosi lungo le strade, ciascun Concessionario dovrà conservare e rispettare costantemente le necessarie piante di difesa.

#### **Art. 28 - DANNI**

1. Il Comune, anche su segnalazione dell'Ufficio Tecnico, richiederà ai Concessionari la messa in pristino dei danni provocati da una gestione non corretta alla porzione boschiva in concessione o alle strade di accesso impartendo il termine di esecuzione dei lavori e, se necessario, le più opportune prescrizioni.
2. Il Comune provvederà in caso di inadempienza ad eseguire direttamente i lavori, addebitando poi ai Concessionari interessati la relativa spesa.

#### **Art. 29 - OBBLIGHI DEL COMUNE**

1. Al Comune spetta il compito di far rispettare il presente Regolamento; l'Amministrazione si avvale per questo dell'Ufficio Tecnico e dell'Ufficio di Polizia Municipale.

#### **Art. 30 - DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE**

1. Le porzioni boschive ritornano a disposizione del Comune:
  - a) con la rinuncia del Concessionario;
  - b) se il Concessionario trasferisce la sua residenza in altro Comune;
  - c) ogni qualvolta si concentrino più porzioni in un nucleo familiare;
  - d) qualora non sia pagato da parte del Concessionario, entro un anno dalla sua scadenza, il canone annuo;
  - e) qualora sia dissodata o cambiata di coltura anche una sola parte della porzione boschiva;
  - f) quando venga eseguito il taglio in misura superiore al consentito;
  - g) qualora venga destinata la legna a scopi diversi del diretto soddisfacimento delle esigenze del nucleo familiare;
  - h) per decisione della Giunta comunale motivata da interesse pubblico;
  - i) qualora il Concessionario violi le norme contenute nelle leggi e nei regolamenti vigenti in materia forestale;
  - j) qualora l'eventuale Piano di assestamento dei beni silvo-pastorali comunali prescriva per le aree oggetto di concessione l'eliminazione di tale forma di esercizio del diritto di uso civico.
2. In caso di decesso del Concessionario, la porzione è assegnata agli eredi legittimi componenti del nucleo familiare.
3. Le porzioni boschive ritornate per qualsiasi ragione a disposizione del Comune, verranno direttamente gestite dallo stesso.
4. Nella scelta della forma di gestione e trattamento del soprassuolo forestale di dette porzioni boschive, dovranno comunque essere tenute in adeguata considerazione le necessità della popolazione residente, relazionate all'esercizio del diritto d'uso civico di legnatico da ardere.

#### **Art. 31 - SANZIONI**

1. Il Concessionario che non rispetta le indicazioni del presente Regolamento incorre nella sanzione in base a quanto previsto dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.
2. Sono fatte salve comunque le sanzioni amministrative relative al mancato rispetto delle norme forestali, nonché il ricorso all'Autorità giudiziaria da parte dell'Amministrazione, nel caso in cui i prodotti legnosi ricavati dalle superfici ricevute in concessione, siano destinati a scopi diversi rispetto a quelli individuati nel presente Regolamento.

### **TITOLO VIII - USI CONSUETUDINARI SU TERRENI GRAVATI DA USO CIVICO**

#### **Art. 32 - RACCOLTA DI PRODOTTI SECONDARI**



1. La raccolta di funghi, tartufi, fragole, lamponi, bacche, muschi, mirtilli, more di rovo, asparagi, semi di piante forestali, vischio, origano ed erbe officinali è libera e nell'osservanza delle leggi in vigore in materia; essa però deve avvenire senza recare danni al soprassuolo boschivo ed in special modo alle colture forestali.

## TITOLO IX - CONCESSIONE IN AFFITTO DEI TERRENI COMUNALI AD USO CIVICO COLTIVABILI

### **Art. 33 - COLTIVAZIONE DELLE TERRE**

1. L'amministrazione comunale, al fine di garantire l'utilizzo del terreno e la funzione sociale dell'uso civico, provvederà a mezzo di pubblici avvisi ad individuare i soggetti cui concedere la coltivazione delle terre. Tale concessione, precaria ed in godimento temporaneo, sarà effettuata a titolo di affitto ed avrà la durata di anni 6 al termine della quale tornerà in dotazione dell'ente.
2. L'affitto dovrà essere condotto con l'osservanza delle prescrizioni contenute nel relativo contratto sottoscritto e dovrà avvenire mediante pagamento di un canone annuo determinato dalla Giunta Comunale, come indicato nel successivo art. 35 del presente regolamento.
3. Nel caso di esito negativo degli avvisi pubblici o di residue disponibilità di terreni, sarà possibile la concessione in affitto a seguito di specifiche richieste.

### **Art. 34 - DIVIETO DI COLTIVAZIONE**

E' vietata la coltivazione delle terre quando:

- anche se destinate all'uso agricolo sia intervenuto divieto o vincolo forestale a scopo di difesa idrogeologica del suolo;
- sia intervenuto provvedimento di sdemanializzazione o di mutamento di destinazione;
- trattasi di terreni o superfici di strade comunali o tratturi demaniali, anche se non più utilizzati dovendosi tutelare il civico diritto di percorribilità;
- sulle stesse siano state programmate dall'Amministrazione opere di pubblico interesse.

### **Art. 35 - CANONE ANNUALE**

1. Il canone annuo di concessione per ciascuna porzione di terreno a coltura agraria è fissato ai sensi dell'art. 8 del presente Regolamento.
2. A partire dal secondo anno di concessione il suddetto canone viene annualmente aggiornato in base alla percentuale di incremento annua al 31 dicembre precedente dell'indice inflattivo ISTAT.
3. Gli inadempienti al pagamento del canone annuale perdono il diritto alla concessione in affitto del terreno loro assegnato.

## TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

### **Art. 36 – INUSUCAPIBILITÀ**

1. Data la loro natura demaniale, i beni comunali di uso civico non possono essere oggetto di azioni di usucapione, né essere oggetto di atti negoziali.

### **Art. 37 - ASSEGNAZIONI DI BOSCHI E PASCOLI A NON TITOLARI DEL DIRITTO DI USO CIVICO**

1. Qualora le richieste di assegnazione di legnatico o di pascolo da parte dei titolari di diritto d'uso civico risultino inferiori alla effettiva capacità del patrimonio boschivo e pascolivo comunale soggetta a tale diritto, la Giunta Comunale, per garantire una corretta conservazione di tale patrimonio ed un reale beneficio economico alle finanze comunali ed alla generalità dei cittadini, può stabilire di assegnare parte del legnatico e dei pascoli non aggiudicati ai non titolari di tali diritti.
2. In tal caso le aggiudicazioni vengono effettuate tramite procedura ad evidenza pubblica ai migliori offerenti rispetto ad un prezzo a base di gara da determinare in base ai valori effettivi di mercato della legna o dei pascoli da porre in vendita o locazione.
3. Le predette Concessioni a titolo oneroso devono avere carattere temporaneo non superiore ad anni dieci e non possono consentire una modifica delle condizioni colturali ed ambientali d'origine dei beni comunali interessati.
4. A tali aggiudicazioni si applicano le disposizioni di legge nazionali e regionali vigenti nonché la normativa specifica prevista dagli appositi capitolati d'onere comunali.

### **Art.38 - SANZIONI**

1. Ogni infrazione alle disposizioni del presente regolamento sarà punita, oltre al risarcimento dei danni verso la parte lesa, nella misura e nei modi stabiliti dalla L.689/81 e del vigente specifico regolamento comunale, con una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 250,00, salvo che le trasgressioni stesse non siano previste da leggi e regolamenti speciali e non costituiscano violazione al codice penale.

### **Art.39 - SEQUESTRO**

1. L'avente diritto che contravviene alle disposizioni fissate con questo regolamento o con le leggi forestali, oltre alle penalità di cui all'articolo precedente, è passibile del sequestro del materiale che verrà restituito al Comune o pagato a prezzo commerciale.

### **Art.40 - DIVULGAZIONE**

1. Attraverso adeguate forme di pubblicizzazione, il Comune informerà gli interessati circa il contenuto del presente Regolamento, fornendo agli stessi informazioni circa le modalità di esercizio delle disposizioni in esso contenute e la specifica modulistica.

### **Art. 41 – NORMA FINALE**

1. Il presente Regolamento, a norma dello statuto comunale e ai sensi dell'art. 10 delle disposizioni sulla legge in generale premessa al Codice Civile, entrerà in vigore il giorno successivo all'intervenuta esecutività della delibera di approvazione.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni di Legge nazionali e regionali vigenti.
3. Eventuali norme di legge successive si intenderanno automaticamente recepite dal presente Regolamento.